LEDHA

DIRITTI UMANI E DISABILITÀ

UNA RELAZIONE DIFFICILE

CONOSCERE LA CONVENZIONE

Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Fu un vero e proprio "cambio di paradigma" nell'approccio alla disabilità. Grazie alla Convenzione, infatti, la disabilità è uscita dal "recinto" dell'assistenzialismo e della sanitarizzazione, per entrare a pieno nella dimensione dei diritti umani. Si riconosce quindi che la disabilità è una condizione che pone la persona all'interno di una forma di discriminazione e di mancato rispetto dei diritti umani, che impediscono il riconoscimento del suo status di persona e di cittadino. Questo, di conseguenza, limita la piena partecipazione alla vita sociale in condizione di uguaglianza con gli altri.

Con la Convenzione è stata abbandonata la strada dei "diritti speciali" per le persone con disabilità, per imboccare quella che si preoccupa di valutare se, come e in che misura vengono rispettati i loro diritti umani.

Ma che cosa cambia per le persone con disabilità?

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità non è un semplice pezzo di carta. Si tratta invece di uno strumento legale internazionale vincolante. Inoltre, essendo stata ratificata dall'Italia nel 2009 è una legge dello Stato: di conseguenza tutte le norme e le politiche adottate dal nostro Paese devono conformarsi ai principi che sancisce.

La conoscenza della Convenzione rappresenta dunque un elemento fondamentale per le persone con disabilità, i loro familiari e tutto il mondo associativo per essere consapevoli dei diritti e, se necessario, agire per difenderli. Tuttavia, poche persone e poche realtà hanno avuto accesso - anche per questioni linguistiche- ai pronunciamenti e ai documenti elaborati nel corso degli anni dal Comitato delle Nazioni Unite, un organismo che, tra le altre cose, monitora l'applicazione della Convenzione.

Con il progetto “**Diritti umani e disabilità: una relazione difficile**” LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità vuole colmare questa distanza, rendendo fruibile a tutti il lavoro svolto dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e i suoi principali pronunciamenti (i *General comment*), considerando anche ulteriori documenti e indicazioni di altri enti sovranazionali.

Il progetto è stato promosso in collaborazione con il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi Milano Bicocca e in particolare attraverso il lavoro della dottoressa Alessia Lovece e la supervisione del professor Massimiliano Verga.

Tra novembre e dicembre 2024 LEDHA ha pubblicato settimanalmente una scheda dedicata all’approfondimento dei *General comment* del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità.

La pubblicazione di ogni scheda è stata accompagnata da un’edizione speciale della *newsletter* “LEDHAInforma” che ne ha sintetizzato il contenuto, arricchita da un contributo curato da esperti afferenti al mondo associativo o all’università.
Questa pubblicazione riunisce tutto il materiale pubblicato nell’ambito di quel progetto.

Laura Abet e Giulia Grazioli,
Centro Antidiscriminazione
Franco Bomprezzi

CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE
Franco bomprezzi

L’ATTUALITÀ E L’IMPORTANZA DELLA CONVENZIONE

di Massimiliano Verga e Alessia Lovece del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Milano Bicocca

“Diritti umani e disabilità: una relazione difficile” è un progetto ambizioso, che ha richiesto un notevole impegno sia in fase di ricerca, sia in fase di rielaborazione dei contenuti, al fine di creare un documento che, pur nella sua sinteticità, possa permettere, anche ai “non addetti ai lavori” di familiarizzare con i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Un documento di fondamentale importanza, come mai prima d’ora.
Attraverso il confronto costante con i legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA abbiamo unito punti di vista e competenze differenti per pubblicare un documento che fosse il più completo e oggettivo possibile.
Riteniamo che il risultato, integrato da voci autorevoli su alcuni contenuti possa offrire notevoli spunti di riflessione su quello che è lo stato dell’arte nel nostro Paese rispetto al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.
L'obiettivo principale è mettere in evidenza il grande valore della **Convenzione Onu** che -a distanza di 16 anni dalla ratifica da parte dell'Italia- risulta in larga parte **inattuata e anche poco conosciuta**.

Abbiamo rielaborato i documenti analizzati nell’ottica di offrire informazioni chiare, pur nella sintesi della forma, impostate con una grafica intuitiva e caratterizzate da una struttura espositiva di facile fruizione. **Abbiamo voluto evitare eccessivi tecnicismi,** per permettere anche a persone non specializzate su questi temi di avere un quadro abbastanza completo sul funzionamento del Comitato Onu e sui contenuti dei principali documenti da esso emanati.

Nello specifico, la struttura del progetto è stata pensata per fornire nella "**Scheda zero**" una sorta di indice. Uno schema generale che, partendo dalla presentazione degli organi delle Nazioni Unite, si concentra sulla descrizione del Comitato sui diritti delle persone con disabilità e sul suo funzionamento, con l'obiettivo di far comprendere come gli organi internazionali, spesso ritenuti distanti dalla realtà di tutti i giorni, possano invece offrire preziosi strumenti di tutela ai cittadini.

Le schede successive, invece, partendo dai contenuti dei singoli *General comment* prodotti dal Comitato, sono state l'occasione per porre l'attenzione su alcune grandi questioni che, a oggi, risultano ancora piuttosto controverse.

In particolare, all'interno delle schede dedicate alla presentazione dei contenuti dei *General comment*, sono stati previsti dei box di approfondimento e/o relativi a questioni aperte (ad esempio la capacità giuridico-legale delle persone con disabilità, il riconoscimento del ruolo dei *caregiver*, il diritto al lavoro, le diverse forme di discriminazione, la deistituzionalizzazione) per offrire spunti di riflessione su questi e altri temi della stessa portata.

Che cosa sono i general comment?

Sono documenti interpretativi che i comitati di monitoraggio delle Nazioni Unite pubblicano per chiarire e approfondire i diritti e gli obblighi stabiliti nei trattati internazionali sui diritti umani.

Questi commenti non creano nuovi diritti, ma spiegano in che modo gli Stati devono applicare e interpretare quelli già enunciati nella Convenzione Onu.

Al termine della pubblicazione di tutte le schede si avrà non solo una navigazione "circolare" ma anche di accedere, mediante *link* funzionali, ai principali documenti emanati dal Comitato e ai più rilevanti atti giuridici internazionali sul tema. Il formato di pubblicazione scelto consentirà poi di stampare, scaricare e condividere con facilità le schede, al fine di favorire una diffusione sempre più ampia dei contenuti della Convenzione.

Troviamo che questo progetto, già di per sé utile e prezioso, acquisisca in questo preciso momento un valore aggiuntivo: siamo infatti alla vigilia della grande riforma avviata dalla Legge 227/2021 e dai suoi decreti attuativi, che mirano ad armonizzarsi alle disposizioni della Convenzione.

L'auspicio è che questo lavoro possa aiutare non solo a diffondere una cultura del rispetto, ma contribuisca ad aumentare la consapevolezza delle persone con disabilità, affinché siano sempre più protagoniste nell'affermazione dei propri diritti che, vale la pena di ricordarlo, meritano di essere riconosciuti non come prerogative di una specifica categoria di persone, ma in quanto diritti umani.

Dal sito di LEDHA è possibile scaricare la scheda sul Contesto normativo.

GENERAL COMMENT

1

UGUALE RICONOSCIMENTO
DAVANTI ALLA LEGGE

2

ACCESSIBILITÀ

3

DONNE CON DISABILITÀ

4

EDUCAZIONE

GENERAL COMMENT

5

VITA INDIPENDENTE

6

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

7

PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE
E AL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

8

LAVORO

LEDHA

GENERAL COMMENT 1

UGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE

LEDHA.IT/GC1

Il primo General comment del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è stato pubblicato nel 2014. Mette al centro il tema dell'uguale riconoscimento davanti alla legge delle persone con disabilità e fornisce agli Stati utili indicazioni per una sua corretta applicazione.

L'analisi è a firma di Luisella Bosisio Fazio

L’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è dedicato al principio di uguaglianza davanti alla legge di tutte le persone con disabilità.
A pochi anni dall'entrata in vigore della Convenzione, nel 2008, dall'esame dei primi rapporti governativi presentati dagli Stati, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani delle persone con disabilità aveva evidenziato come i contenuti dell'articolo 12 non fossero stati correttamente recepiti dagli Stati stessi. In particolare per quanto riguarda l'effettivo esercizio delle capacità giuridica e di agire delle persone con disabilità.

Il Comitato ha quindi ritenuto opportuno approfondire il principio di uguaglianza davanti alla legge delle persone con disabilità favorendo il confronto tra Stati parti, organizzazioni di persone con disabilità, organizzazioni non governative (Ong) e agenzie delle Nazioni Unite.

Questo iter ha portato all'approvazione e alla pubblicazione, nel maggio 2014, del primo General comment al fine di fornire ulteriori elementi utili per una corretta interpretazione dell’articolo 12 della Convenzione Onu.

Allo stesso tempo, il Comitato aveva rilevato come i tradizionali modelli di sostegno nella capacità decisionale basati su una sostituzione della volontà della persona con disabilità, fossero in palese contrasto con quanto previsto della Convenzione e quindi da superare.

Il *General comment* numero uno sottolinea come sia necessario **prevedere strumenti che supportino la partecipazione autonoma ed eventualmente forme di sostegno che affianchino, ma non sostituiscano, le persone con disabilità nelle scelte da compiere**, garantendo loro la libertà di scelta e autodeterminazione, in condizioni di parità con gli altri.

VIOLARE IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE SIGNIFICA VIOLARE I DIRITTI DI TUTTI

di Luisella Bosisio Fazzi, rappresentante del Forum Italiano sulla disabilità presso l'European disability forum

Era il 2000 quando l'allora Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Mary Robinson (avvocata ed esponente politica, tra il 1990 e il 1997 prima presidente della Repubblica d'Irlanda) ha commissionato uno studio sulla dimensione dei diritti umani delle persone con disabilità.

L'obiettivo era quello di chiarire le questioni concettuali e politiche, nonché conoscere l'esperienza degli organi internazionali e la loro capacità di promuovere, proteggere e monitorare i diritti umani delle persone con disabilità.

Lo studio venne curato da personalità di grande spessore come Gerard Quinn (prestigioso avvocato che oggi copre la carica di Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) e Theresia Degener (giurista e professoressa di legge presso la Protestant Unifersity for Applied Sciences del Reno-Westfalia, in Germania).

È stato pubblicato nel 2002 e ha fornito una chiara indicazione sull'uso dei meccanismi internazionali e nazionali dei diritti umani per difendere i diritti umani delle persone con disabilità.

Ho voluto iniziare questa mia analisi citando Mary Robinson perché è una sostenitrice appassionata del valore della dignità umana.
Ed è da questa dignità che mi accingo a presentare la scheda dedicata al *General comment* numero uno del Comitato Onu sull'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd).
Nello studio voluto da Robinson

e successivamente nella Convenzione, si afferma che il problema principale nel campo della disabilità è l'invisibilità delle persone con disabilità e che la sfida principale per i diritti umani è accogliere la differenza della disabilità e rendere visibili le persone con disabilità all'interno dei sistemi internazionali e nazionali.

L'articolo 12 è il cuore di questa affermazione perché l'uguaglianza di fronte alla legge è un principio generale fondamentale della tutela dei diritti umani ed è **indispensabile per il godimento e l'esercizio di tutti gli altri diritti fondamentali.** La sua importanza è tale che il Comitato, nel produrre i suoi *General comment*, è partito proprio da questo articolo.
Se si esaminano le legislazioni nazionali e le pratiche adottate dai singoli Stati, si scopre che proprio alle persone con disabilità viene negata la capacità giuridica.

E c'è un altro elemento: la necessità di una Convenzione internazionale sulle persone con disabilità è stata avvertita perché le convenzioni sui diritti umani già esistenti non erano inclusive della disabilità e n**on potevano quindi fornire la giustificazione necessaria a contestare le leggi nazionali escludenti.**

Dall'esame dei documenti preparatori emerge come

> **"I diritti umani sono scolpiti nel cuore delle persone; erano presenti molto prima che i legislatori redigessero la loro prima legge"**
>
> Mary Robinson, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani tra il 1997 e il 2002

l'adozione del paradigma della capacità giuridica universale veniva messa in discussione perché si temeva che non rispondesse adeguatamente alle difficoltà delle persone con elevate esigenze di sostegno. È a causa di questo timore che il paragrafo (3) della Crpd ha imposto agli Stati parte l'obbligo di fornire assistenza e il paragrafo (4) è stato redatto in modo da includere una serie di salvaguardie contro l'abuso di assistenza.

Le persone con elevate esigenze di sostegno avrebbero potuto essere un gruppo di persone a cui sarebbe stata negata la piena personalità e la capacità giuridica, se l'articolo 12 non avesse previsto una disposizione di sostegno.

Quindi, la lettura combinata della definizione di disabilità e del dovere di fornire sostegno porta alla conclusione che l'articolo 12 è stato formulato per includere nella sua sfera di applicazione tutte le persone con disabilità.

Questo sostegno può essere costituito da assistenti personali o da persone alla pari o anche solo da una dichiarazione scritta delle preferenze della persona con disabilità.

Ciò che la Convenzione richiede è che il sostegno sia basato sulla fiducia, sia fornito con rispetto e non vada contro la volontà della persona con disabilità.

Ma allora gli Stati, possono formulare e mantenere legislazioni non in linea con l'articolo 12 della Convenzione Onu? L'uguaglianza e la non discriminazione, insieme al rispetto della dignità, dell'autonomia individuale e della libertà di compiere le proprie scelte sono stati riconosciuti come principi generali della Convenzione Onu. Principi che rendono esplicito l'oggetto e lo scopo della Convenzione e dai quali non è possibile derogare.

Quindi la formulazione di nuove legislazioni o il mantenimento di quelle esistenti non in linea con l'articolo 12 sono contrarie a ciascuno di questi principi e quindi non sono consentite.

Il principio di universalità dei diritti umani ci ricorda che i diritti valgono per ciascuno e per tutti; quando questo non accade siamo davanti a dei privilegi.

Inoltre, secondo il principio di interdipendenza tutti i diritti

devono essere seriamente e simultaneamente presi in esame, tutelati e promossi senza alcuna gerarchia.

Per quanto riguarda l'articolo 12 della Convenzione, se in una legislazione nazionale o in una pratica adottata viene inserita una negazione o una limitazione della capacità giuridica per le persone con disabilità incluse nella disposizione, la negazione o limitazione non sarà circoscritta al solo articolo 12, ma si estenderà anche agli altri diritti garantiti dalla Crpd.
Che si tratti del diritto all'istruzione o di quello al lavoro o della libertà di parola e di espressione o della partecipazione politica.
Una tale conseguenza sarebbe distruttiva sia della lettera che dello spirito della Convenzione Onui sui diritti delle persone con disabilità.

Articolo 12
Diritto all'autodeterminazione

Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

Gli Stati Parti adottano misure adeguate per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui esse dovessero necessitare nell'esercizio della loro capacità giuridica.

LEDHA

GENERAL COMMENT

2

ACCESSIBILITÀ

LEDHA.IT/GC2

Il secondo General comment del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si concentra sull'articolo 9 della Convenzione Onu. Evidenzia come il diniego di accesso a strutture, servizi e informazioni rappresenti una forma di discriminazione.

L'analisi è a firma di Antonio Bianchi

L’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è dedicato all'accessibilità: un prerequisito indispensabile affinché le persone con disabilità possano vivere in modo indipendente e avere pari opportunità di partecipazione nella società. Nel 2014 questo articolo è stato oggetto di un monitoraggio da parte del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità per verificarne la corretta applicazione da parte degli Stati. L’esito è stata la pubblicazione del *General comment* numero due.

Il punto di svolta della Convenzione deriva dal considerare il termine accessibilità in un’accezione più ampia: ricomprendendo non solo l’accesso all’ambiente fisico, ma anche quello a informazioni e comunicazioni. Il *General comment* numero due evidenzia come il diniego di accesso a strutture, servizi e informazioni sia da inquadrare come una forma di discriminazione nel momento in cui limita la libertà di pensiero ed espressione e l’esercizio di altri diritti fondamentali per le persone con disabilità. Il *General comment* ribadisce come il concetto di accessibilità vada inteso in un’accezione più ampia includendo l’accesso alle informazioni. Anche un edificio privo di ostacoli fisici può essere inaccessibile a una persona con disabilità sensoriale e/o intellettiva-relazionale, se non sono presenti sistemi di supporto (la segnaletica in Braille) e forme di assistenza fornite da interpreti e professionisti adeguatamente formati nella lingua dei segni o segnaletica chiara. L’accesso alle informazioni deve essere garantito non solo per fruire di servizi che soddisfano bisogni essenziali ma anche di quelli connessi alle attività ricreative e al tempo libero. In generale quindi per promuovere non solo la partecipazione sociale e l’accessibilità, ma anche la mobilità, la fruibilità, l’autonomia, il comfort e la sicurezza delle persone con disabilità e delle persone che esprimono fragilità e bisogni specifici. Infine, introduce il concetto di accomodamento ragionevole, che ricomprende le modifiche e gli adattamenti necessari e personalizzati da adottare per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio di tutti i i diritti e le libertà fondamentali in condizioni di uguaglianza con gli altri.

ACCESSIBILITÀ: DIRITTO DI BASE, DIVERSE ACCEZIONI

di Antonio Bianchi, consigliere di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità

L'associazione mentale più frequente alla parola accessibilità è con il superamento di barriere fisiche, architettoniche. Meno frequentemente di barriere sensoriali. Se parliamo invece di accessibilità comunicativa la percezione collettiva è ancora da costruire.
Possiamo però dire che sia la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità sia il *General comment* numero due evidenziano come l'accesso alle informazioni sia uno degli aspetti più importanti.
Uno dei modi per garantirla è mettere a disposizione i contenuti in forme diverse: con la scrittura semplice, ad esempio usando le linee guida easy to read o del Codice di stile, in lingua dei segni, in Braille, con i simboli della comunicazione aumentativa (CAA), letta da una voce umana o sintetica.

La composizione di queste diverse accezioni di accessibilità può rischiare di dar luogo a risposte settoriali, identitarie, che entrano in conflitto reciproco. La sfida è quella di trovare per ciascuna situazione il più alto compromesso possibile che risulti sostenibile ed efficace per il maggior numero di persone possibile, potenzialmente per tutti.

Responsabilità

L'accessibilità è una dimensione strutturale, l'intervento è responsabilità del contesto, non della singola persona. Non mi devo portare da casa la rampa o la tabella con le parole e i simboli per comunicare con l'anagrafe.

Un accomodamento ragionevole può essere invocato solo per personalizzare situazioni specifiche o per intervenire su situazioni esistenti, ad esempio storiche, per cui è necessario un compromesso. E in fasi transitorie, mentre si sta sviluppando una risposta strutturale.

L'accomodamento ragionevole non deve mai essere invocato per evitare o per dilazionare l'affrontare il superamento di una barriera che impedisce l'esercizio di funzioni, in particolare quelle che riguardano la sfera dei diritti umani.

Il livello legislativo

Il *General comment* numero due evidenzia che l'inaccessibilità configura una discriminazione, venendo meno le condizioni per una partecipazione paritaria alla vita sociale. Affinché sia garantita l'esigibilità dell'accesso, nelle diverse accezioni, è necessario che gli Stati parti definiscano *standard* minimi a cui fare riferimento e che rendano strutturale il monitoraggio dell'applicazione di questi *standard*.

A questo scopo devono sviluppare conoscenza tecnica adeguata e coinvolgere sempre le persone con disabilità e le loro organizzazioni.

Il livello legislativo non sostituisce ma integra la necessaria consapevolezza e assunzione di responsabilità della comunità, senza cui le norme restano inefficaci.

Articolo 9

Diritto all'accessibilità

Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

Accessibilità sul web

Il web è uno spazio in cui l'accessibilità ha avuto fin dagli esordi una buona attenzione, merito della vocazione democratica e partecipativa che il suo inventore Tim Berners Lee gli ha consegnato.
L'adozione sempre più diffusa del web come luogo di scambio, ma anche di riproposizione di logiche capitalistiche, ha posto sfide crescenti sul piano dell'accessibilità.
Le attuali linee guida per l'accessibilità dei contenuti, le WCAG 2.2, adottate come riferimento anche nella legislazione italiana, rispondono soprattutto agli stili di interazione delle persone con disabilità sensoriale e fisica. Linee guida che sono disattese da una parte ancora maggioritaria dei soggetti pubblici e privati che si rivolgono al pubblico. La considerazione dell'accesso e della partecipazione di persone con disabilità intellettive è ancora embrionale.
La versione 3.0 delle WCAG, attualmente nelle sue fasi iniziali di sviluppo, promette di considerare anche questi temi ancor più complessi.
È l'occasione per le persone con disabilità e delle loro organizzazioni di portare un contributo significativo a questo passaggio che ridefinirà alcuni paradigmi di interazione. A favore di tutti.

"Il web è più un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica. L'ho progettato perché aiutasse le persone a collaborare, e non come un giocattolo tecnologico. Il fine ultimo del Web è migliorare la nostra esistenza reticolare nel mondo"

Tim Berners-Lee, informatico britannico, inventore del World Wide Web

Intelligenza artificiale

Nei riguardi dell'intelligenza artificiale (IA) si affacciano atteggiamenti che si collocano tra due percezioni opposte. Da un lato chi ne saluta un'adozione pervasiva come soluzione magica, dall'altro chi prefigura scenari foschi di prevalenza dell'artificiale sull'umano.

Questo vale anche per l'accessibilità.
È possibile per chi disegna, progetta e sviluppa uno spazio web disinteressarsi dei temi legati all'accessibilità delegando completamente alla magia dell'IA la considerazione dei requisiti delle linee guida? Allo stato attuale l'intelligenza artificiale mette a disposizione strumenti potenti che nell'interazione con l'umano sviluppano al meglio le risposte alle domande affrontate.

La dimensione etica dovrà ricevere particolare consapevolezza e attenzione nel guidare questi sviluppi. In particolare quanta parte delle decisioni sono affidate alla macchina e quanto all'umano. Soprattutto nelle situazioni in cui la persona necessita di grande supporto per manifestare la propria volontà.

Progettazione universale

Accessibilità è per tutti oppure non è. Eppure, dopo avere considerato tutte le diverse situazioni, dopo avere realizzato interventi con il coinvolgimento di tante voci, e in particolare di quelle di persone con disabilità, ci accorgiamo che qualcuno è rimasto fuori.

Questo non ci deve far dire che quanto fatto sia stato allora inutile, ma essere consapevoli che l'accessibilità è un processo che entra in dialogo con il reale, con la vita e la sua complessità.

E non può essere quindi che un processo mai concluso, continuamente in divenire e perfezionabile. Un processo di cui cogliere la complessità e anche la bellezza, che metta in competizione cooperativa e giocosa le nostre intelligenze nell'individuare sempre nuove soluzioni. Un gioco giocato con passione e impegno, come fanno i bambini.

LEDHA

3

GENERAL COMMENT

DONNE CON DISABILITÀ

LEDHA.IT/GC3

Il terzo General comment del Comitato delle Nazioni Unite mette al centro la vita delle donne e delle ragazze con disabilità. Evidenziando come questa risulti essere "ancora oggi fortemente condizionata da stereotipi di genere".

L'analisi è a firma di Simona Lancioni

Il 25 novembre 2016 il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha pubblicato il *General comment* numero tre, che fornisce l'interpretazione ufficiale dell'articolo 6 della Convenzione Onu dedicato ai diritti delle donne con disabilità.

Si tratta di un documento importante perché, all'interno della macro-categoria dei diritti delle persone con disabilità, pone l'attenzione sulla condizione delle donne e delle ragazze con disabilità, che risultano spesso vittime di forme multiple di discriminazione.

In quest'ottica, il *General comment*, inoltre, fornisce alcune definizioni chiave:

- **sesso e genere**: individuando nel primo le differenze biologiche e nel secondo quelle culturali legate ai concetti di maschile e femminile;
- **discriminazione multipla e intersezionale**: di cui la prima risulta essere aggravata, perché derivata da due o più cause discriminatorie, e la seconda dettata da motivi tra loro connessi a tal punto da risultare inscindibili.

Sebbene siano stati fatti importanti passi avanti a partire dagli anni Ottanta, il riconoscimento di un'effettiva parità di genere è ancora lontano. La vita delle donne con disabilità -si legge nel *General comment* numero 3- risulta essere oggi ancora fortemente condizionata da stereotipi di genere.
Il Comitato delle Nazioni Unite evidenzia, nell'ambito dei diritti di donne e ragazze con disabilità, tre principali temi di preoccupazione che sono violenza, salute e diritti sessuali e riproduttivi, discriminazione.

A CHE PUNTO È IL RISPETTO DEI DIRITTI DI DONNE E RAGAZZE CON DISABILITÀ IN ITALIA?

di Simona Lancioni, responsabile del Centro Informare un'h. Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa)

Nello stesso anno in cui ha pubblicato il *General comment* numero tre, dedicato alle donne e alle ragazze con disabilità, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha trasmesso al nostro Paese il primo (e per ora unico) rapporto "Osservazioni conclusive al primo rapporto dell'Italia" sull'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Pertanto, a partire dal 2016, disponiamo di ben due strumenti per comprendere quali politiche e pratiche porre in essere per contrastare le discriminazioni multiple a cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità e garantire loro "il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali" sancito dall'articolo 6 della Convenzione.

Nelle "Osservazioni conclusive" il Comitato Onu ha affrontato le questioni di genere legate alla disabilità in numerosi punti. In particolare, ha espresso preoccupazione perché in Italia "non vi è alcuna sistematica integrazione delle donne e delle ragazze con disabilità nelle iniziative per la parità di genere, così come in quelle riguardanti la condizione di disabilità" (punto 13).
Ha dunque raccomandato al nostro Paese "che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative" (punto 14).
Altri richiami con esplicito riferimento al genere riguardano: il contrasto agli stereotipi relativi alle donne e e alle ragazze con disabilità (punto 20); la prevenzione e la

lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (punto 44); l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva (punti 61 e 62); l'alto tasso di disoccupazione tra le donne con disabilità (punti 69 e 70).
Tutte criticità che al momento non sono state minimamente affrontate dai diversi governi che si sono succeduti, nonostante organismi come il Forum Italiano sulla disabilità (Fid), non perdano occasione per sollecitare politiche e azioni mirate.

Tuttavia, commetteremmo un grave errore se pensassimo che la responsabilità del cambiamento competa solo alle istituzioni o alla società in generale.
Infatti, ferme le responsabilità istituzionali e della società, se vogliamo che qualcosa cambi sul fronte delle discriminazioni multiple dobbiamo essere noi per primi e per prime a sentirci Stato, sia a livello individuale che nelle nostre formazioni sociali. L'associazionismo femminile è ancora permeato da un radicato abilismo, mentre quello della disabilità presenta sovente strutture e prassi operative patriarcali che talvolta non vengono scalfite neanche quando al suo interno si formano gruppi di donne con disabilità che lavorano sulle questioni di genere. Possiamo trovare organizzazioni di

Articolo 15

Donne con disabilità

Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

rappresentanza delle persone con disabilità che, giustamente, chiedono alle istituzioni dati statistici disaggregati per il genere e la disabilità, ma poi non disaggregano in questo modo quelli relativi alla propria organizzazione.
Altre che, pure avendo una storia decennale alle spalle, non hanno mai avuto una presidente donna, anche quando la base associativa ha una netta maggioranza femminile.
L'impressione è che l'associazionismo -che dovrebbe rappresentare anche le istanze delle donne e ragazze con disabilità- sia il primo a non interrogarsi e a non mettersi realmente in discussione su questi aspetti.

Queste osservazioni critiche non hanno la finalità di "screditare" l'associazionismo (di cui peraltro anche io sono espressione) ma di illustrare una dinamica che se individuata e corretta rafforzerebbe la coesione interna dell'associazionismo stesso, e metterebbe in moto un reale cambiamento culturale che si riverserebbe sulla comunità. Non si tratta di promuovere politiche per le donne con disabilità, ma di lavorare con loro alla definizione di tutte le politiche associative, anche nelle occasioni di interlocuzione con le Istituzioni a tutti i livelli.
Nulla sulle donne con disabilità, senza le donne con disabilità.

"Il Comitato è preoccupato perché non vi è alcuna sistematica integrazione delle donne e delle ragazze con disabilità nelle iniziative per la parità di genere, così come in quelle riguardanti la condizione di disabilità"

Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità, "Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell'Italia"

LEDHA

GENERAL COMMENT

4

EDUCAZIONE

LEDHA.IT/GC4

Il quarto General comment del Comitato delle Nazioni Unite si concentra sul tema dell'educazione inclusiva, equa e di qualità per tutti gli alunni e gli studenti con disabilità.

L'analisi è a firma di Giulia Grazioli

Il *General comment* numero quattro, pubblicato dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità nel novembre 2016 fornisce l'interpretazione ufficiale dell'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, relativo al tema dell'educazione inclusiva per le persone con disabilità.

Il Comitato evidenzia i progressi compiuti, tuttavia, evidenzia come siano ancora presenti degli impedimenti che negano a molte persone con disabilità il diritto a un'istruzione inclusiva, equa e di qualità.

Il Comitato ne elenca alcuni, a titolo esemplificativo:

- l'incapacità di comprendere che il vero limite all'inclusione è dettato dalle barriere, fisiche e culturali e non dalle menomazioni;
- la mancanza di una sensibilità verso una cultura che trae valore dalla diversità;
- la carenza di dati e di ricerca, che impedisce lo sviluppo di nuove pratiche e politiche efficaci;
- la mancanza di volontà e di fondi a favore dell'inclusione degli studenti con disabilità;
- assenza o inadeguatezza di accomodamenti ragionevoli; inefficacia di rimedi legali atti a risarcire le violazioni subite in questo ambito.

Il *General comment* identifica quattro requisiti per realizzare l'accesso a un'istruzione inclusiva, equa, gratuita e di qualità:

- **disponibilità**: in termini quantità di istituti volti a garantire il percorso formativo di tutti gli aventi diritto;
- **accessibilità**: degli edifici (in ogni spazio, anche in quelli ricreativi), dei loro arredi, ma anche dei curricula, degli strumenti, dei testi e dei metodi utilizzati;
- **accettabilità**: a livello di strutture, beni e servizi, affinché l'istruzione sia erogata con criteri adatti a ogni singolo studente, tenendo conto delle loro peculiarità;
- **adattabilità**: le strutture nuove devono essere create secondo i canoni previsti dalla progettazione universale, mentre accomodamenti ragionevoli risultano indispensabili per rendere adeguato quanto già esistente alle esigenze dei singoli studenti.

LE SFIDE PER UN SISTEMA SCOLASTICO PIÙ INCLUSIVO E ACCOGLIENTE. PER TUTTI

di Giulia Grazioli, legale del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA

"Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale". Con queste parole la nostra Costituzione, all'articolo 38, affronta **il tema del diritto allo studio delle persone con disabilità**. Sono passati più di settant'anni e in questo lasso di tempo sono state approvate una serie di norme -nazionali, comunitarie e internazionali- che hanno ampliato e definito con maggiore precisione (e con un linguaggio più attento) il diritto allo studio di bambini e ragazzi con disabilità.

La legge n. 517 del 1977 ha abolito le "classi differenziali", riconoscendo il diritto all'integrazione scolastica di tutti gli alunni e le alunne con disabilità.

Successivamente, la Legge n. 104 del 1992 ha ribadito e ampliato tale diritto, collocandolo tra i diritti fondamentali della persona e garantendo a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze con disabilità l'accesso alle classi comuni di ogni ordine e grado e alle istituzioni universitarie.

È nei decenni successivi, a partire dalle Linee Guida del 2009, che si introduce il concetto dell'inclusione scolastica e la contestuale definizione degli strumenti e dei supporti necessari per garantire la piena partecipazione di ogni alunno e ogni alunna con disabilità su base di uguaglianza con gli altri, senza discriminazioni sanzionabili ai sensi della Legge 67/2006.

Il *General comment* numero quattro del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è particolarmente importante perché **evidenzia come -nonostante le normative vigenti- siano ancora oggi tantissimi gli ostacoli che di**

fatto negano a molti alunni e alunne con disabilità il diritto a un'istruzione inclusiva, equa e di qualità.

Gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado sono quasi 338mila, il **4,1% del totale degli iscritti** e in leggera crescita (+7%) rispetto al precedente anno scolastico: questi numeri, come tutti quelli che seguono, sono forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e sono riferiti all'anno scolastico 2022/2023.
Numeri che già danno una prima indicazione di quali siano i principali ostacoli al diritto all'istruzione di alunni e studenti con disabilità nel nostro Paese.
Sempre Istat rileva che **solo il 40% delle scuole è accessibile agli alunni con disabilità motoria per la mancanza di ascensori, rampe e servoscala.** E persino per la mancanza di bagni a norma nel 26% dei casi.
C'è poi l'annoso problema degli insegnanti di sostegno: se sulla carta i numeri sono rispettati (con un rapporto alunno-insegnante pari a 1,6) un insegnante di sostegno su tre non ha una formazione specifica per rispondere ai bisogni dell'alunno.
All'inizio di ogni anno scolastico, l'assegnazione degli insegnanti

Articolo 24

Diritto all'educazione

"Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita".

di sostegno avviene con cronico ritardo. E ancora: il 60% degli alunni con disabilità cambia insegnante per il sostegno da un anno all'altro.
La scuola è anche un luogo di relazioni e di crescita assieme ai compagni di classe. Istat ci dice che "gli alunni con disabilità passano la maggior parte del loro tempo scuola all'interno della classe con i compagni (...) Tuttavia, se l'alunno presenta limitazioni gravi, il numero di ore di didattica trascorse fuori dalla classe aumenta considerevolmente".

C'è poi la questione delle uscite didattiche, da cui gli alunni con disabilità vengono spesso esclusi, soprattutto per quelle di più giorni.

I numeri, pertanto, non fanno che confermare quanto rilevato anche da noi nella nostra attività all'interno del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi. Molto spesso, infatti, riceviamo segnalazioni e richieste di supporto da parte di genitori di bambini e bambine, ragazzi e ragazze con disabilità il cui orario di frequenza scolastica è ridotto a causa dell'indisponibilità degli strumenti e delle figure di supporto ai quali hanno diritto o che vengono esclusi dalla gita scolastica perché non ritenuti

Gli alunni con disabilità nella scuola italiana

338mila gli alunni con disabilità in Italia

40% la quota di scuole accessibili agli alunni con disabilità motoria

60% gli alunni che cambiano insegnante di sostegno da un anno all'altro

in grado di sostenere i ritmi di un viaggio o a causa dell'inaccessibilità della destinazione scelta dalla scuola.

Nel corso degli anni siamo intervenute, ad esempio, per garantire l'assistenza igienica all'alunno con disabilità che ne necessita, contro la decisione del dirigente scolastico di ridurre l'orario al solo alunno con disabilità, a sostegno dei genitori per sollecitare l'elaborazione del Piano educativo individualizzato (PEI) e una sua applicazione integrale, o ancora, per assicurare un'adeguata fornitura di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione che spesso viene "tagliata" dagli enti locali.

Recentemente peraltro, i Comuni si trincerano spesso dietro alla sentenza del Consiglio di Stato 7089/2024 del 12 agosto, in forza della quale si sentono di fatto legittimati a erogare un numero di ore inferiore rispetto a quello richiesto dalle scuole sulla base delle esigenze specifiche degli alunni.
Non dobbiamo tuttavia dimenticare che si tratta di un pronunciamento isolato e che la giurisprudenza è pressoché unanime nello statuire che il diritto all'istruzione e all'inclusione degli alunni con disabilità non può essere limitato o negato per mere esigenze di bilancio.

Di fatto, sin dalla nascita del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi nel 2015, il diritto all'istruzione è di gran lunga il tema di cui ci occupiamo maggiormente.

Nel 2023 -ma i dati sono molti simili anche negli anni precedenti- ben 166 richieste (il 22% del totale) erano relativi a questo ambito.
Questo suggerisce da una parte un aspetto positivo: le famiglie sembrano avere acquisito una maggiore consapevolezza dei propri diritti e di quelli dei loro figli in materia di inclusione scolastica.

Dall'altra parte, però, l'elevato numero di segnalazioni riguardanti il tema della scuola riflette una realtà complessa e preoccupante. Nonostante, infatti, la normativa vigente e i progressi che sono stati fatti, le istituzioni continuano ancora oggi a non essere in grado di garantire la piena inclusione scolastica di tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le e ragazzi con disabilità.

Questo può derivare da diversi fattori, come la carenza di risorse, la formazione non sempre sufficiente degli insegnanti, la mancanza di supporti adeguati o la difficoltà di adattamento delle strutture scolastiche alle necessità specifiche degli alunni con disabilità.

La sfida, dunque, non è solo quella di garantire che le normative esistano, ma che vengano effettivamente tradotte in azioni concrete e in un sistema scolastico più inclusivo e accogliente per tutti.

Ed è proprio questo l'invito che il Comitato delle Nazioni Unite fa con il *General comment* numero quattro, imponendo che l'intero sistema scolastico-formativo e ogni singolo ambiente educativo siano incentrati sulla persona e le sue peculiarità e sottolineando la necessità di un impegno globale, innanzitutto con un investimento di fondi e risorse adeguati, per garantire il diritto allo studio di tutti, senza discriminazioni fondate sulla disabilità.

LEDHA

5

GENERAL COMMENT

VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ

LEDHA.IT/GC5

Il quinto General comment del Comitato delle Nazioni Unite si concentra sul diritto alla vita indipendente. Evidenzia come il divario tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti sia ancora molto ampio.

L'analisi è a firma di Giovanni Merlo

Il *General comment* numero cinque, pubblicato dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità nell'ottobre 2017 fornisce l'interpretazione ufficiale dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, relativo al tema della vita indipendente e l'inclusione nella società.
Il documento sottolinea il radicamento del pregiudizio secondo cui molte persone con disabilità sono ritenute incapaci di vivere in modo indipendente.
Questo significa che, in molti Paesi, le persone con disabilità sono costrette a vivere all'interno di contesti e luoghi che non hanno scelto. E che non hanno la possibilità di prendere liberamente decisioni autonome sulla propria vita.
Per questo motivo, **il documento elaborato dal Comitato Onu ribadisce che il principio cardine alla base dell'articolo 19 è l'uguaglianza di valore e di diritti fondamentali per tutte le persone**. Da questo principio derivano: il rispetto della dignità, la piena ed effettiva partecipazione e il diritto a vivere in forme autonome e indipendenti, in condizioni di uguaglianza con gli altri, per le persone con disabilità.

Un cambiamento radicale e un pieno adempimento di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità deve portare all'attuazione di forme di supporto responsabilizzanti, con strutture create secondo i principi della progettazione universale e servizi inclusivi grazie ad accomodamenti ragionevoli.

Pur riconoscendo dei significativi progressi nell'applicazione dei principi dell'articolo 19 della Convenzione Onu, il *General comment* numero cinque ribadisce però come il divario tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti sia ancora molto ampio.

Le cause sono da ricercare nella negazione della capacità giuridica, in forme di sostegno inadeguate, in stanziamenti di bilancio insufficienti o volti all'istituzionalizzazione più che all'autonomia, in una mancanza di monitoraggio effettivo e in forme di decentramento inefficace, oltre che nella carenza di strutture e servizi accessibili, sicuri e adattabili.

VITA INDIPENDENTE, UN CAMBIAMENTO CHE RIGUARDA TUTTI

di Giovanni Merlo, direttore di LEDHA Lega per i diritti delle persone con disabilità

Per Leo "vita indipendente è il lavoro, andare a vivere con le persone che ci piacciono, è avere un conto in banca". Ma è anche "guardare i film porno".

Per Tony è "vivere in quartieri sicuri, con i servizi di cui ho bisogno".

Per Gaia è "avere degli spazi privati, fare le cose che mi piacciono con altre persone. Essere rispettata".

Per Andrei è "andare al cinema, in biblioteca a leggere i libri, andare in chiesa quando voglio io e non quando decide mamma".

Per Mirko, vita indipendente è "potermi recare autonomamente dove voglio nelle giornate di sole e godermi i miei momenti".

Ascoltare le persone con disabilità -in questo caso giovani uomini e donne che fanno parte del Gruppo di auto-rappresentanza di Anffas Nord Milano- è un esercizio particolarmente utile da compiere quando si parla di vita indipendente. Perché costringe a mettere i piedi per terra. **A dare concretezza, a dare una forma visibile e riconoscibile a termini talvolta astratti come "bisogni, interessi, richieste, desideri e preferenze" che definiscono i contenuti del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.**

"Bisogni, interessi, richieste, desideri e preferenze" sono parole che compaiono nel testo della Legge regionale 25/22 "Politiche di *welfare* sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità".

Una norma che, assieme al decreto legislativo 62 del 3 maggio 2024, va nella direzione di un profondo cambiamento del nostro sistema di welfare

sociale per fare in modo che, effettivamente, siano i Progetti di vita delle persone con disabilità a regolare e a definire le modalità di funzionamento dei servizi.

Oggi non è così: nel nostro sistema di *welfare*, anche in Lombardia, è la vita delle persone a doversi adattare in base ai sostegni e ai servizi disponibili, oltre che alla loro organizzazione.
Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità ha portato avanti il progetto "L'inclusione si fa solo insieme!" che ha permesso di incontrare persone con disabilità e loro familiari, operatori e volontari, assistenti sociali, rappresentanti di Comuni, ASST ed enti gestori per far conoscere la Legge 25/22, discuterne, far emergere quali possano e debbano essere i cambiamenti possibili e auspicabili per renderne effettiva l'implementazione.

Nell'ambito del progetto è stato somministrato un questionario cui hanno risposto circa 500 partecipanti. Dalle loro risposte emerge come il *welfare* sociale lombardo non appaia adeguato alle esigenze delle persone con disabilità ma anche che quanto esistente possa risultare il punto di partenza per creare un *welfare* inclusivo.

Articolo 19

Vita indipendente

"Gli Stati riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società"

Emerge la necessità di un incremento tanto quantitativo che qualitativo, capace di stabilizzare e sviluppare le collaborazioni già esistenti, di superare la frammentazione degli interventi e avviare azioni capaci di contrastare l'isolamento e la solitudine delle persone con disabilità.

A questo proposito appaiono molto significative le richieste di riforma dell'attuale sistema dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali.
Il cambiamento che siamo chiamati a mettere in atto è importante. E non riguarda solo il sistema dei servizi, ma coinvolge anche le persone con disabilità e i loro familiari. Tutte le persone con disabilità: sottolineare questo passaggio è importante.
Perché il diritto alla vita indipendente è esigibile anche da parte di quelle persone per le quali può sembrare più difficile, perché si tratta di riconoscere desideri, preferenze e richieste quando la compromissione riguarda proprio la sfera intellettiva e della comunicazione.
È più complesso, ma non impossibile. E bisognerebbe almeno provarci perché la libertà personale è inviolabile e tutti hanno il diritto di vivere nella società con la stessa libertà di scelta.

Che cosa significa
vita indipendente

Il concetto di "vita indipendente" non deve essere confuso con il fatto che una persona con disabilità vada a vivere da sola.
Prevede invece che alle persone con disabilità siano forniti tutti i mezzi per poter esercitare la propria indipendenza, autonomia e autodeterminazione, esprimendo, tramite scelte personali il proprio stile di vita e dunque la propria identità.

LEDHA

6

GENERAL COMMENT

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

LEDHA.IT/GC6

Il sesto General comment del Comitato delle Nazioni Unite mette in evidenza come un approccio sulla disabilità basato su approccio medico-assistenziale sia un ostacolo all'applicazione del principio di uguaglianza.

L'analisi è a firma di Laura Abet e Giampiero Griffo

Il *General comment* numero 6 è stato pubblicato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel 2018 e fornisce l'interpretazione ufficiale dell'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, relativo al tema dell'uguaglianza e della non discriminazione.

Nella sua analisi, **il Comitato ha rilevato come le leggi e le politiche degli Stati Parti tendano a perpetuare un approccio alla disabilità fondato sul modello medico-assistenziale che mette al centro la menomazione, e non i diritti delle persone con disabilità.** Questo approccio impedisce l'applicazione del principio di uguaglianza, perché le persone non sono riconosciute come detentrici di diritti, ma ridotte alla propria menomazione.

Il modello proposto dalla Convenzione, al contrario, ritiene la disabilità un costrutto sociale e insiste perché la stessa sia considerata come uno dei diversi aspetti che caratterizzano l'identità di una persona, ma non l'unico e penalizzante.

Il *General comment* numero 6 individua e definisce alcuni concetti chiave strettamente legati ad altre disposizioni della Convenzione Onu e che riteniamo utile richiamare:

- **Parità di trattamento e uguale riconoscimento dinanzi alla legge.**
  Le persone con disabilità, come tutti gli individui, hanno il diritto di essere tutelate dalla legge. Pertanto, si richiede che le forze dell'ordine e la magistratura agiscano in conformità rispetto ai principi della Convenzione e non attuino, nell'amministrare la giustizia, delle discriminazioni.

- **Parità di protezione e benefici dalla legge.**
  Si chiede che coloro che amministrano la giustizia non perpetuino e alimentino forme di discriminazione. Al tempo stesso, la condizione di uguaglianza, per le persone con disabilità va conseguita sul piano sostanziale, mettendo in atto accomodamenti ragionevoli e forme di supporto individuale che garantiscano pari opportunità per tutti.

- **Accomodamento ragionevole e misure specifiche.** L'accomodamento ragionevole interviene laddove non sia stato possibile, in fase di creazione di una struttura o di un servizio, procedere secondo i criteri della progettazione universale. Le misure specifiche, invece, implicano un trattamento preferenziale, sono valutate sulla base di esigenze individuali e mirano ad accelerare o conseguire in concreto l'uguaglianza delle persone con disabilità.

- **Il divieto di discriminazione va esteso in tutte le sue accezioni**: diretta, indiretta, per associazione, multipla, intersezionale, strutturale, additiva, sotto forma di molestia e come negazione di accomodamenti ragionevoli.

LEGGI IMPERFETTE O INEFFICACI: SERVE UN CAMBIO DI PARADIGMA

di Giampiero Griffo, Disabled People's International Italia e Laura Abet, responsabile del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi

Sebbene l'uguaglianza e la non discriminazione siano principi di diritto internazionale, la discriminazione basata sulla disabilità continua ad esistere.

Lo scopo del *General comment* numero sei è quello di chiarire gli obblighi degli Stati parti in materia di non discriminazione e uguaglianza.

Un diritto sancito dall'articolo 5 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che ha riconosciuto per la prima volta la titolarità dei diritti umani anche alle persone con disabilità, rifiutando lo stigma negativo che per millenni le ha relegate nell'area della salute. **Gli Stati devono quindi garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.** Per molto tempo, invece, si è affermato che gli unici diritti delle persone con disabilità fossero la cura e la riabilitazione della loro limitazione funzionale. Obiettivi, spesso, impossibili da raggiungere. Nonostante il cambio di paradigma introdotto dalla Convenzione Onu, questo modello della disabilità impera ancora oggi in molti sistemi di *welfare*.

La Convenzione Onu, invece, ha affermato che la condizione di disabilità è un prodotto sociale derivante da barriere, ostacoli e discriminazioni presenti nella società. Questa interazione negativa i**mpedisce alle persone con disabilità di essere considerate cittadini a pieno titolo** e di partecipare in uguaglianza di opportunità alla società in cui vivono.

Il modello sociale della disabilità esplicitato nella Convenzione Onu impone un cambio di lettura della condizione delle persone con limitazioni

funzionali, che devono essere valutate in comparazione con l'accesso ai diritti e servizi degli altri cittadini per misurare quanto sia distante il trattamento e le opportunità a cui possono accedere.

La violazione continua dei diritti umani nei confronti delle persone con disabilità va combattuta sia a livello politico sia a livello giudiziario oltre che con la richiesta di accomodamenti ragionevoli appropriati. **È importante che le persone "disabilitate" dalla società e le loro famiglie abbiano chiaro questo cambio di paradigma, per promuovere una più consapevole domanda sociale di cambiamento dell'attuale sistema di *welfare* e di accesso ai diritti.**

In questa direzione le politiche per tutti devono includere i cittadini con disabilità favorendone l'inclusione in tutti gli ambiti, ma beneficiando delle risorse di tutta la comunità. Non discriminazione e parificazione di opportunità devono accompagnare le persone con disabilità nel percorso di vita, attraverso appropriati sostegni alla partecipazione.

Una vera uguaglianza delle persone davanti alla legge è possibile solo nella possibilità di scegliere liberamente e deve passare attraverso molti cambiamenti nel nostro sistema giuridico, come ad esempio l'eliminazione degli istituti della interdizione e inabilitazione e il cambiamento del sistema di applicazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

In Italia abbiamo anche di positivo la possibilità di utilizzare lo strumento della Legge 67/2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni." Una norma che sancisce il diritto di chi vive una condizione di disabilità a non essere discriminato e che prevede che il Tribunale competente per territorio possa ordinare la cessazione di un atto o di un comportamento che lo discrimina, un risarcimento del danno e un piano di rimozione delle discriminazioni.

Non solo sono vietate per legge le discriminazioni dirette e indirette, ma anche le molestie e la mancata predisposizione di un accomodamento ragionevole che sono

a tutti gli effetti delle discriminazioni e quindi vietate. Il *General comment evidenzia* come le leggi e le politiche degli Stati parti continuano ad approcciare la disabilità attraverso modelli caritatevoli e/o medici, nonostante la loro incompatibilità con la Convenzione.

L'uso persistente di tali paradigmi non riconosce le persone con disabilità come soggetti titolari di diritti. L'ampliamento delle leggi contro la discriminazione e dei quadri normativi sui diritti umani ha portato a una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità in molti Stati parti, anche in Italia.

Tuttavia, le leggi e i quadri normativi spesso rimangono imperfetti e incompleti o inefficaci, o riflettono una comprensione inadeguata del modello dei diritti umani della disabilità e quindi come minimo, ben venga la diffusione della conoscenza del *General comment* numero sei.

Articolo 5

Diritto all'uguaglianza

Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.

Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

LEDHA

7

GENERAL COMMENT

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

LEDHA.IT/GC7

Il settimo General comment del Comitato delle Nazioni Unite mette al centro il diritto delle persone con disabilità a partecipare -attraverso le loro associazioni- alle attività di monitoraggio della Convenzione

L'analisi è a firma di Francesca Fusina

Il *General comment* numero sette sottolinea il ruolo attivo rivestito dalle persone con disabilità e dalle loro organizzazioni rappresentative nelle fasi di negoziazione, sviluppo e redazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Il pieno coinvolgimento delle stesse ha permesso di creare un trattato rivoluzionario sul piano dei diritti umani e, al tempo stesso, di proporre un modello operativo divenuto emblema della partecipazione attiva che le persone con disabilità rivendicano sulle scelte relative alle proprie esistenze.

Si tratta di una vera e propria svolta perché, come ricorda lo stesso Comitato, **storicamente le persone con disabilità sono state spesso escluse dai processi consultivi e decisionali, a causa di pregiudizi, barriere comportamentali, difficoltà legate alla fruizione delle informazioni e all'accessibilità alle diverse forme di comunicazione.**

Agli schemi tradizionali, in cui rappresentanti di terze parti si fanno portavoce dei diritti delle persone con disabilità, **la Convenzione contrappone un modello nuovo, sintetizzabile nel motto "niente su di noi senza di noi",** in cui le stesse possano partecipare in maniera effettiva, autonoma e responsabile alla vita pubblica, in condizione di uguaglianza con gli altri.

"NULLA SU DI NOI SENZA DI NOI" NON È UN MOTTO. MA UN IMPEGNO QUOTIDIANO

di Francesca Fusina, presidente ANFFAS Legnano e vicepresidente LEDHA

Il *General comment* numero sette, pubblicato il 9 novembre 2018, è lo strumento che ci permette di tradurre la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità da documento a strumento per la corretta applicazione dei suoi principi. In questo specifico caso, l'importanza è sostanziale perché fornisce l'interpretazione ufficiale sulla partecipazione diretta delle persone con disabilità al monitoraggio della convenzione stessa.

Negli articoli di riferimento e nel *General comment* numero sette viene sancito per la prima volta nel quadro internazionale il pieno diritto alla partecipazione e all'autodeterminazione delle persone con disabilità. Che diventano protagoniste attive delle scelte relative alla propria esistenza dopo che, per secoli, sono state considerate "oggetti" di scelte e non soggetti attivi e capaci di autodeterminarsi liberamente. **Ma la strada per arrivare al riconoscimento del diritto umano all'auto-rappresentanza è stata (e per certi versi lo è tutt'ora) irta di ostacoli: fisici, ancora oggi onnipresenti, e soprattutto culturali, a causa di barriere ideologiche e di pregiudizi.** Non da ultimo anche a causa della difficoltà ad accedere alle diverse forme di comunicazione.

"Niente su di noi senza di noi" diventa quindi un motto riconosciuto non solo dalle associazioni rappresentative di persone con disabilità, ma **un vero e proprio comandamento da rispettare in ogni passaggio per una partecipazione sociale e culturale attiva**. Un passaggio che distingue il diritto civile della persona a prescindere dalla propria disabilità.

Le associazioni che rappresentano le persone con disabilità e i loro diritti vengono quindi “legittimate” a far parte degli organismi di controllo e monitoraggio della Convenzione Onu perché è stata compresa la loro importanza.

Oltre alla competenza che perseguono nel tenere alta l’attenzioni sui diritti, sulla loro esigibilità e a non fare mai passi indietro nelle legittime rivendicazioni, attualmente le associazioni (in particolare quelle che fanno parte di reti nazionali o regionali) **svolgono un fondamentale ruolo di *advocacy*.** Che si manifesta a livello più alto nella presenza ai tavoli di lavoro istituzionali nazionali o regionali, ma anche a livello locale con una **costante disponibilità ad accogliere sollecitazioni da parte dei cittadini quando sono vittima di violazioni dei propri diritti o per fornire loro la capacità di autorappresentarsi attraverso un lavoro di *empowerment*.**

Un grande traguardo delle associazioni è stato credere da sempre alla capacità di autodeterminazione delle persone con disabilità. ANFFAS lo fa attraverso un grande progetto nazionale che ha istituito **una piattaforma degli autorappresentati: persone con disabilità intellettiva**

Articolo 4

Obblighi generali

Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative

Articolo 33
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

Gli Stati Parti designano [...] uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.

La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.

che hanno imparato a relazionarsi e a presentare le proprie istanze anche a livelli sociali e politici molto alti. Un percorso che è stato possibile anche attraverso strumenti specifici come, ad esempio, il linguaggio "*easy to read*".
Il diritto alla partecipazione e al monitoraggio della Convenzione Onu si realizza attraverso la presenza delle associazioni come componenti effettivi o invitati permanenti all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito in Italia dalla legge di ratifica della Convenzione Onu.

Obiettivo dell'Osservatorio è quello di mettere in pratica i princìpi contenuti nella stessa e di monitorarne l'effettiva osservanza attraverso un costante confronto
L'osservatorio è composto da 11 associazioni in qualità di membri effettivi, e di 20 ospiti permanenti di cui ben 16 sono realtà associative.

LEDHA

GENERAL COMMENT

8

LAVORO E OCCUPAZIONE

LEDHA.IT/GC8

L’ottavo General comment mette al centro il diritto al lavoro, su base di uguaglianza, per le persone con disabilità. E rigetta le forme di "occupazione protetta" perché non garantiscono una forma di reale inclusione.

L'analisi è a firma di Umberto Zandrini

Con il *General comment* numero 8, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fornisce l'interpretazione ufficiale dell'articolo 27 della Convenzione Onu, relativo al lavoro e all'occupazione.

Il documento sottolinea il valore del lavoro, che rappresenta un diritto fondamentale, ma anche una dimensione indispensabile per la sicurezza, la salute, il benessere e il senso di identità di una persona.

Il Comitato identifica nell'abilismo -ovvero un atteggiamento basato su rigidi *standard* di funzionamento che svaluta le persone con disabilità- **la vera fonte di discriminazione, che limita le opportunità delle persone con disabilità di avere un'occupazione significativa.**

Questo *General comment* è stato pubblicato nell'ottobre 2022, a molti anni di distanza dalla firma della Convenzione Onu, avvenuta nel 2006. Ed evidenzia come, nonostante questo ampio lasso di tempo, gli Stati Parti continuino a riflettere un approccio alla disabilità basato su modelli medico-assistenziali e non sui diritti.

Un atteggiamento che induce a perpetuare sistemi non inclusivi, politiche e pratiche segreganti -quali i laboratori protetti- che generano emarginazione, pregiudizi sociali e disuguaglianze.

Il *General comment* numero otto evidenzia inoltre i contenuti più rilevanti dell'articolo 27 della Convenzione Onu a partire dal **diritto al lavoro per le persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri a un lavoro che sia liberamente scelto all'interno di un mercato aperto, inclusivo e accessibile.** Al contrario, le forme di occupazione "protetta" non possono essere considerate come strumenti di integrazione lavorativa, perché al loro interno le persone con disabilità sono s**egregate rispetto al resto della collettività,** relegate ad alcune limitate mansioni che si ritiene siano in grado di svolgere e spesso non tutelate da forme contrattuali regolari e/o equamente retribuite.
Il Comitato Onu inoltre insiste sul divieto di discriminazione e sul diritto a condizioni di lavoro eque e favorevoli. Non meno importanti, i diritti sindacali: il *General comment* numero

otto ne evidenzia l'importanza sia per accedere a un'occupazione sia difendere la propria posizione lavorativa. Si sottolinea anche la necessità di un intervento attivo da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria per promuovere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Infine, mette un accento particolare sulla **garanzia di accomodamenti ragionevoli** che non corrispondono solo a quei criteri volti a favorire l'accessibilità, ma a tutte quelle misure, modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato, per garantire alle persone con disabilità di svolgere il proprio lavoro in condizioni di uguaglianza con gli altri.

Il *General comment* ricorda quindi che gli Stati Parti hanno il dovere di adottare tutte le misure necessarie, al massimo delle loro risorse disponibili, per garantire la progressiva realizzazione del diritto al lavoro per le persone con disabilità.

RIMETTERE AL CENTRO IL RUOLO SOCIALE DEL LAVORO

di Umberto Zandrini, presidente Anffas Milano

Quando osserviamo un lavoratore con disabilità muoversi a proprio agio all'interno di un contesto produttivo, soddisfatto del proprio agire e gratificato da chi con lui lo sta condividendo, non possiamo che confermare che tutto ciò è possibile. Ed è anche replicabile per altri lavoratori con disabilità e per altri colleghi che con loro stanno condividendo quell'esperienza. Con quali occhi stiamo osservando? E di quali occhiali dovremmo dotare altri osservatori diversi da noi?

Includere significa eliminare ogni tipo di discriminazione sia essa legata al sesso o alla razza, alla disabilità o alla religione, alla cultura o ad alcune condizioni particolari di disagio socio-economico.
Più genericamente **possiamo tradurre il concetto di inclusione sociale come "sentirsi parte" garantendo a tutti di godere degli stessi diritti e delle stesse opportunità che la società di riferimento dispone.**

L'inclusione lavorativa si inserisce a pieno titolo in questo contesto occupandone un ruolo di primo piano e in continuità con i temi legati all'inclusione scolastica e formativa.

Quante siano ancora oggi le forme di esclusione è sotto gli occhi di tutti e le nostre esperienze quotidiane non smettono di confermarcelo. Il mondo del lavoro poi, per le sue caratteristiche e per la sua complessità, ne è uno dei principali ambiti.
Quanto sancito all'articolo 27 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e quanto recepito dalla nostra legislazione nazionale dovrebbe metterci nella condizione di poter affermare che il problema è teoricamente risolto per le persone che abbiano ricevuto un riconoscimento di disabilità e abbiano manifestato la volontà a esprimersi in un contesto produttivo coerente con le proprie capacità.

Articolo 27
Diritto al lavoro

Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità.

Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l'impiego.

Ma il problema è tutt'altro che risolto, al di là delle migliori intenzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti. Occorre sottolineare che alla base di un processo capace di avviare una persona con disabilità nel mondo del lavoro, devono coesistere due fattori fondamentali: il primo interessa una precisa volontà della persona coinvolta, il secondo richiede una prognosi lavorativa certa relativa a un ventaglio di mansioni possibili.
In altre parole, **è fondamentale redigere un Progetto di vita personalizzato e partecipato dalla persona interessata,** insieme alla propria famiglia e unitamente alle istituzioni demandate, capace di accompagnare la persona con disabilità in tutte le sue manifestazioni quotidiane che, a pieno diritto, comprendono il poter lavorare.

Il principale fattore di rallentamento a quello che dovrebbe risultare come un sistema virtuoso è di natura culturale. Che non risiede solo nello stigma che ancora si ha nei confronti delle persone con disabilità nel momento in cui assumono il ruolo di "collega". **La barriera culturale è anche quella di come consideriamo oggi il "lavoro" e di come, nel tempo, ha cambiato sempre di più il suo significato più profondo.**
Se pensiamo al significato originale del termine -lavoro veniva, e ancora oggi in alcune

forme dialettali, viene chiamato fatica- ci interroghiamo sul perché allora proprio sul lavoro viene a costruirsi l'idea di società moderna. **Una Repubblica basata sul lavoro ci parla di altro che della sola fatica.** Ci parla di regole sociali, di diritti e di doveri, di ruoli sociali e non di privilegi. Il lavoro è visto come un contributo che il singolo porta alla società. Ne potremmo dedurre che se non lavori, ma ne hai tutte le capacità per farlo, sei di fatto discriminato. E sei discriminato perché non porti il tuo contributo alla costruzione della società. Passi da soggetto attivo e capace a soggetto passivo e bisognoso di assistenza.

Togliere significato e dignità al lavoro vuol dire togliere possibilità di partecipare riducendo il proprio contributo a uno scambio tempo-conoscenza-denaro. Considerare il lavoro come sostanziale fattore di reddito commisurato al tasso di produttività che ogni attività o professione impone, è una delle tante miopie di cui soffre una società liberale a capitalismo avanzato come quella contemporanea. Il lavoro, sia manuale sia intellettuale non deve considerarsi fine a sé stesso ma, al contrario**, fare parte della vita stessa di una persona rendendola così soggetto attivo e partecipe all'interno del contesto sociale di appartenenza**.

Il lavoro nella
Costituzione Italiana

art. 1 "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro"

art. 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto".
"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Questa considerazione ci permette allora di comprendere meglio perché il raggiungimento della piena occupazione -sì, anche per le persone con disabilità- permetterebbe a tutti i soggetti coinvolti di raggiungere quegli obiettivi di pari diritti e pari doveri costituzionalmente previsti, a sostanziale beneficio della società tutta.
Il permanere di barriere culturali, siano essi fenomeni discriminatori o fattori economico-sociali, porta ad altre forme di degenerazione del sistema lavoro.
Una di queste è il mancato rispetto tra il tempo vita e il tempo lavoro dove, il secondo, tende a conquistare terreno rispetto al primo proprio perché non lo considera altro da esso ma lo inserisce in uno spazio temporale finalizzato alla produzione/remunerazione e lì esaurisce la sua funzione.

Una seconda forma di degenerazione del sistema lavoro riguarda il "clima aziendale", fattore determinante per un buon processo inclusivo e che interessa trasversalmente tutto il mondo delle imprese -sia pubbliche sia private- indipendentemente dal settore produttivo, dalle dimensioni, dalla loro localizzazione, dagli assetti proprietari. **Manca una narrazione convincente del valore aggiunto che ottiene**

Che cosa sono i general comment?

Sono documenti interpretativi che i comitati di monitoraggio delle Nazioni Unite pubblicano per chiarire e approfondire i diritti e gli obblighi stabiliti nei trattati internazionali sui diritti umani.

Questi commenti non creano nuovi diritti, ma spiegano in che modo gli Stati devono applicare e interpretare quelli già enunciati nella Convenzione Onu.

un’azienda inclusiva.
A questi due fattori si sommano altri elementi che possono rallentare il raggiungimento di una buona occupazione.
Fragilità del sistema formativo, incapacità di adeguarsi rapidamente ai nuovi sistemi produttivi, disparità reddituale, riduzione di mansioni semplici perché sostituite da sistemi automatizzati.

Quest'ultimo elemento (del quale non vediamo ancora una possibile evoluzione) riguarda in modo particolare tutte quelle tipologie di disabilità che interessano la sfera psichica e cognitiva. Il superamento, per effetto dell’innovazione tecnologica, di alcune mansioni considerate semplici o comunque esercitabili da lavoratori poco professionalizzati per evidenti incapacità ad apprendere mansioni più complesse, ci ha portato a **un impoverimento delle opportunità per tali categorie, mettendo queste persone con disabilità intellettiva o psichica in condizioni di veder restringere il loro campo di azione.**
A ciò si somma la possibilità offerta alle aziende di superare l’obbligo di assunzione così come previsto dalla legge 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità") con il pagamento di una sanzione.

È del tutto evidente che tale opzione riduce notevolmente le postazioni lavorative disponibili rendendo più complicato l’individuazione di mansioni accessibili. Forse, in una logica positiva, sarebbe più funzionale mantenere un obbligo normativo al quale aggiungere una funzione di accompagnamento al processo di inserimento lavorativo così che anche l’impresa possa trovare soddisfazione nel percorso di inclusione lavorativa.
Riportare quindi il mondo delle imprese a svolgere il loro ruolo sociale così come previsto dall’articolo 41 della Costituzione: "**L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana**". Se da un lato possiamo ragionevolmente vantare una normativa che anticipa quanto poi sancito a livello internazionale dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, dall’altro paghiamo lo scotto di un sistema incapace di dare

attuazione a quanto legiferato vanificando in parte quanto faticosamente raggiunto sul fronte del diritto.
Maggiori opportunità non solo consentirebbero maggiori avviamenti al lavoro, ma consentirebbero anche un migliore e più rapido processo inclusivo, perché meglio distribuito all'interno di una società più ampia e rispettosa delle regole.

Ancora due questioni credo sia utile richiamare: il diritto ad una parità di reddito e il tema del lavoro a distanza. La parità di reddito a parità di mansione credo sia uno dei fattori più noti di discriminazione e che interessa molte altre tipologie di lavoratori a partire dalle lavoratrici.
Molto spesso questa disparità la registriamo anche in presenza di una parità di ruolo.
Il tema del lavoro a distanza, definitivamente sdoganato a seguito della pandemia da Covid-19, pone invece due questioni diametralmente opposte. Una prima riguarda l'opportunità, per molte persone impossibilitate a raggiungere il posto di lavoro o comunque fortemente compromesse sul piano dell'autonomia motoria o delle capacità sensoriali, di eseguire un compito e poter così partecipare in modo utile e produttivo al processo aziendale. La seconda riguarda invece la riduzione dell'opportunità di frequentare un luogo che, per sua natura, è ricco di stimoli e incontri sociali e culturali.

Bisognerà capire, osservando in un arco temporale più ampio, quando il lavoro a distanza risulti effettivamente una valida opportunità o quando diventa un altro fattore segregante.
Al netto di quello che ancora rimane da fare sarebbe ingiusto dire che quanto richiamato all'articolo 27 dalla Convenzione Onu sia rimasto lettera morta. Molto è stato fatto e possiamo registrare una evoluzione del sistema verso una maggior capacità inclusiva. Quello che però dobbiamo continuare a fare è insistere sul piano culturale e cioè intendere il lavoro non solamente come strumento di reddito dimenticandoci che il lavoro è sicuramente reddito ma anche ruolo sociale, contesto relazionale, ambito di crescita culturale, valorizzazione di quella risorsa che per definizione è la più scarsa di tutte e cioè "il tempo di vita" ed il significato che questo ha per ognuno di noi.

Questo progetto è stato
promosso da
LEDHA
in collaborazione con
il Dipartimento di giurisprudenza
dell'**Università degli Studi Milano-Bicocca**
e in particolare attraverso il lavoro
della dottoressa Alessia Lovece
e la supervisione
del professor Massimiliano Verga.

Con i contributi di
Luisella Bosisio Fazzi,
Antonio Bianchi, Simona Lancioni,
Giulia Grazioli, Giovanni Merlo,
Laura Abet e Giampiero Griffo,
Francesca Fusina, Umberto Zandrini.

Le schede dei General comment
sono consultabili sul sito ledha.it/diritti

LEDHA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE
Franco Bomprezzi